

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3376 del 28/06/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - IES ITALIANA ENERGIA E SERVIZI SPA con sede legale in comune di Mantova ed impianto in comune di Copparo (FE) fraz. Tamara. Autorizzazione Unica Ambientale per attività di distribuzione carburante e bar.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3497 del 28/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventotto GIUGNO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 9751/2017/GV/CT

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – **IES Italiana Energia e Servizi Spa** con sede legale nel comune di Mantova ed impianto nel Comune di Copparo (FE), fraz. Tamara, via Primicello n. 85 - Istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 9/03/2017, Prot. n. 3135. Autorizzazione Unica Ambientale per attività di distribuzione carburante e bar.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 9/03/2017, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi prot. n. 3135, (trasmessa dal SUAP dell'Unione ad Arpae in data 15/03/2017, assunta al PGFE/2017/2921), dalla società **IES Italiana Energia e Servizi spa**, nella persona di Milosovic Richard in qualità di legale rappresentante, con sede legale in Comune di Mantova, Strada Cipata n. 79, ed impianto in comune di Copparo, fraz. Tamara, via Primicello n. 85, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che trattasi di attività di distribuzione di carburante e annesso bar;
- Vista la nota del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prot. 5689 del 3/04/2017 assunto al PGFE/2017/3857 del 5/04/2017, di nulla osta allo scarico indiretto nello scolo Castello;
- Vista la dichiarazione di Cadf Spa prot. 2017/7308 del 27/03/2017, di inesistenza del servizio di fognatura nella zona in cui è inserito l'immobile;
- Vista la richiesta di integrazioni da parte di questa Struttura PGFE/2017/3720 del 3/04/2017, relativa al dimensionamento del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia;
- Viste le integrazioni presentate dalla società al SUAP dell'Unione in data 21/04/2017, prot. 5304, trasmesse ad Arpae in data 3/05/2017 assunte al PGFE/2017/5058;

- Vista la relazione tecnica di Arpae – Servizio Territoriale PGFE/2017/6045 del 24/05/2017;
- Visto il parere favorevole dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi assunto al PGFE/2017/6721 del 12/06/2017, relativo allo scarico di acque reflue domestiche in subirrigazione;
- Visto che il parere di cui sopra contiene anche la presa d'atto da parte dell'Unione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di attività che rientra nei limiti previsti dalla classificazione acustica di zona. La ditta dovrà compiere una previsione/valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche dell'attività che la richiedano o nel caso dell'entrata in vigore di diverse disposizioni normative o regolamentari.
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM),

decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

- Visti

- il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95
- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

- la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla società **IES Italiana Energia e Servizi Spa**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Mantova, Strada Cipata n. 79, ed impianto in comune di Copparo, fraz. Tamara, via Primicello n. 85, CF/ p. IVA 03123470100, per attività di vendita di carburante e bar.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Arpae
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in sub irrigazione, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICO DI ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA NEL FOSSO CHE CONFLUISCE NEL CORPO IDRICO CONSORZIALE DENOMINATO "SCOLO CASTELLO"

1. Lo scarico autorizzato è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** ;
2. I sistemi di depurazione delle acque di prima pioggia e di seconda pioggia, devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** di cui al precedente punto 1.;
3. Il pozzetto disoleatore a servizio delle vasche di prima pioggia deve avere dimensioni non inferiori a 1 mc.;
4. Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: *pH, colore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, tensioattivi totali e solventi organici aromatici*;
5. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali dell'allegato 5, alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri indicati al punto 4 del presente atto, nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1;
6. In merito allo scarico finale devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di mantenere il fosso in condizioni tali ad evitare impaludamenti e ristagni delle acque reflue scaricate, garantendo di conseguenza un miglior deflusso della acque stesse;
7. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione on acqua prelevata allo scopo;
8. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non devono essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
9. Ogni pozzetto di ispezione e controllo deve essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale

da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50x50 e 60x60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;

10. La Ditta deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
11. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
12. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
13. Gli scarichi devono essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli organi di controllo;
14. Il Gestore deve adottare ogni misura atta ad evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;
15. Nel caso in cui il pozzetto di ispezione e controllo non abbia le caratteristiche indicate al punto 6., la Ditta è tenuta ad effettuare l'adeguamento dello stesso, entro 180 giorni dal rilascio del presente atto da parte del SUAP;
16. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad Arpae e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

B) SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN SUBIRRIGAZIONE

L'impianto di subirrigazione, relativo a 7 A.E. e con rete disperdente pari a 30 metri, dovrà essere conforme a quanto riportato nella planimetria all. "A" al presente atto quale parte integrante, e rispettare le

disposizioni contenute al capitolo 4, paragrafo 4.7 comma IV della D.G.R. 1053/2003, relativamente alla manutenzione.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione al Comune di Copparo.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.